

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 950)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GIARDINA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(PELLA)

col **Ministro dell'Interno**

(SEGNI)

e col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1960

### Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni si sono intensificate le richieste di sanitari italiani da parte di Paesi del Medio Oriente e dell'Africa.

Il notevole sviluppo dei servizi profilattici ed assistenziali di quei Paesi e l'inadeguato numero dei sanitari del posto determinano nel momento attuale la condizione più favorevole all'espatrio dei nostri sanitari, che verrebbero a costituire, a poco a poco, situazioni di preminenza tecnica e culturale italiana, vantaggiose sia dal punto di vista politico e morale, sia dal punto di vista economico (preferenze per i medicinali italiani e, quindi, maggiore possibilità di esportazio-

ne da parte della nostra industria farmaceutica).

L'opera dei medici, tuttavia, non è bene remunerata. Di conseguenza il reddito professionale dei sanitari che espatriano è alquanto basso e tale da non consentire accumuli di grosse somme al rientro in Patria. Siffatte condizioni non invogliano a partire gli elementi professionalmente preparati, per i quali si prospettano soluzioni migliori di carriera e di guadagno nel nostro Paese. Ma all'estero la qualità dà un altissimo valore nel campo medico, perchè solo attraverso una netta affermazione professionale è possibile stabilire la formazione di quelle zone

di influenza culturali che favoriscono l'afflusso di altri medici e rinsaldano legami con il mondo scientifico ed industriale italiano.

Qualora fosse assicurata, ai medici espatrianti la garanzia di potere, al loro ritorno in Patria, ottenere il riconoscimento del servizio prestato all'estero ai fini dei concorsi sanitari, si consentirebbe a molti giovani, desiderosi di svolgere temporaneamente la loro pratica all'estero, di ottenere risultati

positivi a tutto vantaggio della classe sanitaria e del nostro Paese.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge che prevede anche una serie di controlli sull'effettivo servizio prestato all'estero, ai fini del riconoscimento presso le pubbliche Amministrazioni del territorio nazionale.

Non si tratta, dunque, di avallare talune particolari situazioni di medici italiani, ma di creare le premesse per un orientamento qualitativo della emigrazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale.

### Art. 2.

Il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente Autorità consolare:

1) attestato dell'Autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'Ente o Istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio;

2) dichiarazione dell'Ente o Istituto estero predetto, dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso.

Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza.

### Art. 3.

L'attestato e la dichiarazione di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, possono essere sostituiti da analoghi documenti rilasciati dalle Autorità consolari qualora non sia stato possibile, per le particolari condizioni dei Paesi in cui i sanitari hanno prestato servizio, da accertarsi a cura delle autorità consolari medesime, ottenere i certificati suddetti dalla pubblica autorità o dall'Ente o istituto del Paese estero.